



FEDERAZIONE ITALIANA VELA
CORTE FEDERALE DI APPELLO

Decisione 3/2018

Procedimento n. RPNI 5/2018

Reclamo dei tesserati MATTEO MONTI e SIMONE BOCCHINI

avverso la decisione del Tribunale Federale n. 4/2018

La Corte Federale di Appello, riunita in Genova nella sede della FIV, il giorno 19 ottobre 2018, nelle persone di:
Carlino Scofone, Presidente,
Benedetta Nigra
Lorenzo Fabro

osserva quanto segue:

Il presente procedimento disciplinare ha avuto avvio dall'esposto inviato il 18 marzo 2018 alla Federazione dallo stazzatore federale Egidio Babbi, il quale riferiva di essere stato contattato dal tesserato Simone Bocchini per la stazzatura di una nuova imbarcazione *F18 International Formula* ed al fine del rilascio del relativo *Measurement Form* come richiesto dalla classe.

Lo stazzatore Babbi comunicava di aver riscontrato, durante l'accesso a bordo alla presenza dei due tesserati, un peso totale superiore al minimo indicato dai regolamenti. Lo stazzatore Babbi informava altresì la Federazione di aver accertato che a bordo erano stati inseriti dei pesi (accuratamente occultati) all'interno degli scafi laterali (c.d. *scafetti*).

Interrotte le operazioni il Babbi informava i tesserati che avrebbe reso noto l'accaduto agli organi federali per ogni meglio vista considerazione.

Il 21 marzo 2018 la Procura Federale comunicava a Matteo Monti l'apertura delle indagini preliminari che venivano poi estese a Simone Bocchini il 2 maggio successivo.

Il 9 maggio 2018 i due tesserati depositavano l'opposizione alla richiesta di deferimento con richiesta archiviazione delle indagini in cui – tra l'altro - ammettevano che durante la sopra menzionata ispezione era stato fatto presente al tecnico che erano stati volontariamente inseriti *"negli scafetti 2 pesi di 6 kg ciascuno, assumendo quindi un contegno assolutamente trasparente..."*.

Gli incolpati erano anche sentiti ai sensi dell'art. 47 comma 4 RdG ed anche in tale sede facevano presente di aver chiesto l'intervento dello stazzatore Babbi al solo fine di controllare l'imbarcazione, pur confermando di aver inserito all'interno degli scafi dei pesi aggiuntivi.

Il 4 giugno 2018 la Procura Federale chiedeva il deferimento a giudizio per entrambi gli incolpati.

Il Tribunale Federale svolgeva una compiuta ed esaustiva istruttoria, al termine della quale definiva il giudizio ritenendo gli incolpati Matteo Monti e Simone Bocchini colpevoli di frode sportiva ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. d del RdG e infliggendo loro la sanzione della sospensione per mesi otto.

Il dispositivo della decisione veniva pronunciato all'udienza del 3 settembre 2018 e la decisione completa di motivazione veniva depositata il 12 settembre 2018 sub n. 4/2018.

Avverso la decisione n. 4/2018 proponevano reclamo gli incolpati con atto del 27.9.2018 in cui chiedevano a questa Corte, in riforma dell'impugnata decisione, di:

1. *sospendere l'esecuzione della decisione impugnata ricorrendone gravi motivi;*
2. *assolvere i sigg. Matteo Monti e Simone Bocchini in quanto "il fatto non sussiste", per mancanza degli elementi costitutivi della supposta norma regolamentare violata;*
2. *in via graduata, applicare la diversa pena dell'ammonizione.*

Il 16 ottobre 2018 la Procura Federale depositava memoria con cui replicava al reclamo degli incolpati chiedendo a questa Corte di rigettare il reclamo confermando la decisione impugnata, decidendo come per giustizia sull'entità della sanzione.

All'udienza dibattimentale del 19 ottobre 2018 erano presenti:

- Difensori degli incolpati avv. Fabio Caiazza e avv. Nicola Di Palma (che ha depositato la comparsa di costituzione di difensore e procura in suo favore).
- Il tesserato Matteo Monti personalmente.

Erano presenti altresì la Procura Federale nelle persone del Procuratore Avv. Giancarlo Sabbadini e Luca Podestà Segretario degli Organi di Giustizia.

Dopo breve relazione del Presidente, l'udienza veniva brevemente sospesa per dare opportunità ai difensori degli incolpati di esaminare la memoria già depositata dalla Procura Federale.

L'udienza riprendeva ed il Presidente invitava le parti ad illustrare il reclamo nonché, più in generale, la propria posizione; intervenivano i difensori delle parti e personalmente l'incolpato Monti. La Procura Federale illustrava le conclusioni rassegnate.

Terminata la discussione, la Corte si riuniva in Camera di Consiglio e, all'esito, il Presidente dava lettura del dispositivo e riservava il deposito delle motivazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lo svolgimento dei fatti ha trovato conferma nella complessa istruttoria, puntualmente riferita dal Tribunale.

Questa Corte ritiene che il primo ed il secondo motivo del reclamo debbano essere esaminati congiuntamente.

Con il primo motivo di reclamo, gli incolpati sostengono che la decisione del Tribunale Federale sia viziata poiché la condotta del Monti e del Bocchini sarebbe corretta e che – pertanto - mancherebbe il presupposto oggettivo della commissione di un illecito disciplinare, ossia della violazione della norma. I reclamanti sostengono inoltre che tale difetto della decisione del Tribunale violerebbe i “*diritti fondamentali della persona ex artt. 2 e 18 Cost.*” oltre che più in generale il principio di legalità di cui all'art. 25 della Cost.

I reclamanti con il secondo motivo ribadiscono che il loro comportamento è stato lecito, che l'istruttoria avrebbe dimostrato l'assenza di qualsivoglia prova della colpevolezza e che, al contrario, è emerso un rapporto *iure privatorum* tra gli stessi incolpati e lo stazzatore Babbi.

Tale ultima circostanza proverebbe che il Babbi sarebbe intervenuto a bordo non in qualità di stazzatore bensì di semplice esperto.

Ad avviso di questa Corte, i primi due motivi sono infondati e che si deve ritenere che la prova della condotta illecita sia stata raggiunta, dovendosi dare atto che entrambi gli incolpati hanno pienamente ammesso i fatti oggetto dell'incolpazione.

Inoltre questo Collegio ritiene di aderire all'impostazione adottata dal Tribunale Federale secondo cui l'ipotesi di frode sportiva di cui all'art. 63.2 lettera d) RdG rappresenta una fattispecie tipicamente anticipatoria della soglia di punibilità ed appare volta a perseguire condotte meramente prodromiche alla consumazione di illeciti ulteriori.

La manipolazione del peso, in modo volutamente occulto, era chiaramente volta al miglioramento delle prestazioni dell'imbarcazione e, ad avviso di questo Giudice, costituiva una violazione delle norme relative alla stazza.

Tale comportamento deve quindi essere sanzionato ai sensi dell'art. 63.2 lettera d) RdG e la sentenza pertanto va confermata.

Nessuna violazione di diritti costituzionalmente garantiti degli incolpati è ravvisabile nel caso in questione; la sanzione è infatti la conseguenza della condotta (illecita dal punto di vista disciplinare) degli incolpati.

Con il terzo motivo i reclamanti hanno chiesto la modifica della decisione del Tribunale nell'entità della sanzione considerata la tenuità dell'illecito ed alla luce della loro specchiata moralità,

ritenendo la sospensione di 8 mesi eccessivamente severa anche per le ragioni esposte nei primi due motivi.

I reclamanti hanno quindi chiesto che venga applicata la diversa pena dell'ammonizione.

La Corte ritiene che il terzo motivo di reclamo sia parzialmente fondato.

Infatti è provato che gli incolpati abbiano ammesso il fatto.

Con lettera del 26 marzo 2018 il Monti aveva riferito che *"...avevamo inserito nei due scafetti due pesi di pari misura..."* ed inoltre confermava di aver *"inserito la mano e il braccio in uno dei due scafetti, ed ho tolto il peso mostrandolo a Babbì"*.

Anche il 14 maggio 2018 gli incolpati, sentiti ai sensi dell'art. 47 c. 4 RdG, ribadivano di aver commesso il fatto. In particolare Simone Bocchini dichiarava di aver preparato i due pesi in questione, mentre entrambi confermavano di averli collocati – presumibilmente insieme – negli scafi laterali.

Questa Corte, in parziale riforma della sentenza reclamata, ritiene che il comportamento confessorio adottato dagli incolpati (in diverse occasioni) abbia pregio e che debba essere considerato quale attenuante ai sensi dell'art. 69 RdG giustificando una riduzione della sanzione alla sospensione per mesi 4 e giorni 15.

PQM

udite le conclusioni della Procura Federale e del difensore delle parti nonché le dichiarazioni spontanee rese dal tesserato Matteo Monti

così dispone:

In parziale accoglimento del reclamo proposto riduce la sanzione comminata ai tesserati alla sospensione per mesi 4 giorni 15 decorrenti dalla data del deposito della decisione del Tribunale Federale

Così deciso in Genova il 19 ottobre 2018

Il Presidente della Corte

Il Giudice estensore

Carlino Scofone

Lorenzo Fabro



F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il

29/10/18

